



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)**

N.18 del Reg.	Oggetto: ALIQUOTE IMU: DETERMINAZIONI
Data 27-09-2013	

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 21:15, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Malignano.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

DI PIETRO MASSIMO	P	PAGNONI SARA	P
CONOCCHIOLI ANTONIO	P	ORESTI PIETRO	A
SPURIO FAUSTO	P	TALAMONTI DOMENICO	P
FALCIONI ARMANDO	P	CINCIRIPINI CRISTIAN	P
MANCINI CILLA MONICA	P	REALI EMILIANO	A
DENTI DOMENICO	P	DI BERARDINO KATIA	A
DE CAROLIS ANTONIO	P		

Assegnati n. 13 Presenti n. 10
In Carica n. 13 Assenti n. 3

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede DI PIETRO MASSIMO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 2 dell'ordine del giorno.

L'Assessore al Bilancio Fausto Spurio, su invito del Sindaco, illustra il presente argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Consigliere Talamonti il quale chiede che si tenga conto della situazione economica generale e del mercato immobiliare; successivamente preannuncia l'astensione del proprio gruppo consiliare.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, anticipandone l'applicazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che " E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento " ;

EVIDENZIATO a tale proposito che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:

" Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali**.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della **maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200**;

ATTESO che per l'esercizio 2013 le novità di maggior rilievo introdotte dalla legge di stabilità 2013, consistono innanzitutto nella disposizione di cui all'art.1 c.380, in base alla quale dal 2013 tutto il gettito derivante dall'IMU rimarrà ai Comuni, fatta eccezione per quello

derivante dagli immobili produttivi Cat.D, per i quali il gettito ad aliquota ordinaria andrà allo Stato, mentre per la parte eccedente al Comune. I Comuni possono elevare sino allo 0,3% l'aliquota base su detti immobili introitando il gettito corrispondente;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, tramite F24 o apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

PROCEDUTO a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 10; astenuti n. 2 (Talamonti, Cinciripini); consiglieri votanti n. 8; voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 0;

CONSTATATO l'esito della votazione,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **confermare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013:**
 - **ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA)**
aumento dello 0,14 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato (0,90 ZERO VIRGOLA NOVANTA), per altri fabbricati eccetto le aree edificabili
 - **ALIQUOTA PER AREE EDIFICABILI**
Conferma aliquota stabilita dallo Stato (0,76 ZERO VIRGOLA SETTANTASEI)
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
Conferma aliquota stabilita dallo Stato (0,40 ZERO VIRGOLA QUARANTA)
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
Conferma aliquota stabilita dallo Stato (0,20 ZERO VIRGOLA VENTI)
- 3) di **confermare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013:**
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni sono le medesime applicate nell'anno 2012;**
 - 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento;
 - 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 10; astenuti n. 2 (Talamonti, Cinciripini); consiglieri votanti n. 8; voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 0;

Constatato l'esito della votazione,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to DI PIETRO MASSIMO

Della sestesa deliberazione viene iniziata oggi _____ la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° _____ Reg. Pubblicazioni].

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____
in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, li-_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.
--	--

MALTIGNANO, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI